

Art. 1

(Modifiche al Titolo VIII, Capo I, della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l' articolo 97 è sostituito dal seguente:

“ Art. 97

(Disciplina della raccolta dei funghi)

1. *La raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale.*
2. *In deroga a quanto disposto dal comma 1, le Comunità montane possono disciplinare la raccolta prevedendo un apposito pagamento per la medesima.*
3. *La facoltà di disciplinare la raccolta di cui al comma 2 è consentita anche agli enti gestori dei parchi qualora il territorio del parco non sia in tutto o in parte ricompreso nei confini di una Comunità montana.*

b) al comma 1 dell'articolo 99 le parole “Il comune, d'intesa con l'ente gestore del parco,” sono sostituite dalle parole “*L'ente gestore del parco*”;

c) al comma 2 dell'articolo 101 le parole “Il Comune può” sono sostituite dalle parole “*Gli enti di cui all'articolo 97 possono*”;

d) il comma 1 dell'articolo 104 è sostituito dal seguente:

1. *I proventi introitati dagli enti di cui all'articolo 97 sono utilizzati prioritariamente per interventi di miglioramento ambientale sul territorio nonché per attività didattiche in materia ambientale e micologica; (NOTA sia i proventi derivanti dalla raccolta che quelli derivanti dalle sanzioni);*

e) il comma 2 dell'articolo 104 è abrogato;

f) all'alinea del comma 1 dell'articolo 110, le parole “ da euro 25, 82 a euro 51,65” sono sostituite dalle parole “*da euro 50,00 a euro 100,00*”;

- g) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 110 è sostituita dalla seguente: “a) esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesto, (NOTA valutare se aggiungere: oltre al pagamento dell'importo giornaliero);
- h) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 110 è sostituita dalla seguente: “b) esercizio della raccolta al di fuori della zona territoriale del titolo di pagamento, ove richiesto, (NOTA valutare se aggiungere: oltre al pagamento dell'importo giornaliero);
- i) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 110, le parole “ del tesserino” sono sostituite dalle parole “del titolo di pagamento”;
- j) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 110 è soppressa;
- k) dopo il comma 1 dell'articolo 110 è inserito il seguente:
 - 1. bis. Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un' ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni kg in eccesso;
- l) al comma 2 dell'articolo 110 dopo le parole “comma 1” sono aggiunte le parole “e 1 bis”;
- m) il comma 3 dell'articolo 110 è sostituito dal seguente: “3. La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui ai commi 1 e 1 bis (NOTA tutte le lettere) comporta un aumento fino a quattro volte della sanzione prevista”;
- n) il comma 4 dell'articolo 110 è abrogato;
- o) dopo il comma 5 dell'articolo 110 è aggiunto il seguente:
 - 5. ter. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti cui fanno capo i soggetti accertatori;
 - 6. dopo il comma 1 dell'articolo 111 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante “Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei” la Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all'articolo 97, adotta, previo parere della Commissione consiliare competente, i necessari provvedimenti attuativi, con particolare riferimento a:

- a) le modalità di pagamento;
- b) eventuali esenzioni o agevolazioni sul pagamento relativo alla raccolta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 352/1993;
- c) tariffe massime annuali, mensili, settimanali e giornaliere applicabili su tutto il territorio lombardo.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.